

*Piano Mirato di prevenzione a valenza regionale sull'utilizzo in
sicurezza di sostanze cancerogene e mutagene soggette ad
autorizzazione REACH*
Seminario per le imprese



***Presentazione del Piano Mirato di Prevenzione e
illustrazione delle linee guida per le imprese***

9 Luglio 2024

Antonietta Covone

ATS Brianza- SC Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro

ENTI ORGANIZZATORI: AGENZIE DI TUTELA DELLA SALUTE

ATS BRESCIA - ATS BRIANZA - ATS MONTAGNA - ATS VAL PADANA



SEMINARIO PER LE IMPRESE

**Piano Mirato di Prevenzione sull'utilizzo in sicurezza di
sostanze cancerogene e mutagene soggette ad
autorizzazione REACH**



PROGRAMMA

8.50-9.20 Registrazione partecipanti

9.20-9.50 Presentazione del Piano Mirato di Prevenzione e illustrazione delle linee guida per le imprese - Antonietta Covone - ATS Brianza (sostituto Francesca Carminati)

9.50-10.30 Principali aspetti del regolamento REACH con particolare riferimento alle sostanze in autorizzazione- Francesca Carminati- ATS Brescia (sostituto Antonietta Covone)

10.30-11.10 La valutazione e gestione del rischio da esposizione a sostanze cancerogene e mutagene secondo il D.Lgs 81/08 - Marco Cavicchiolo - ATS Valpadana (sostituto Tiziana Margiotta)

11.10-11.30 - PAUSA

11.30-12.00 Presentazione della scheda di autovalutazione per le imprese - Lucilla Buzzi- ATS Brianza (sostituto Antonietta Covone)

12.00- 12.30 L'esperienza del cromo triossido: dall'autorizzazione alla proposta di restrizione. Implicazioni e conseguenze per le aziende - Ing. Marco Passeri – AssICC gruppo galvanotecnico



Referenti delle ATS per il PMP

- ATS Brianza: **Antonietta Covone**
mail: *antonietta.covone@ats-brianza.it*
- ATS Brescia: **Francesca Carminati**
mail: *francesca.carminati@ats-brescia.it*
- ATS Montagna: **Silvia Marini**
mail: *s.marini@ats-montagna.it*
- ATS Valpadana: **Marco Cavicchiolo**
mail: *marco.cavicchiolo@ats-valpadana.it*



I PIANI MIRATI DI PREVENZIONE

- Sono uno strumento innovativo di controllo, fondato sulla conduzione di processi di prevenzione volti al miglioramento delle misure generali di tutela e non alla sola verifica dell'applicazione della norma.
- L'azione delle ATS è volta a facilitare l'accesso delle imprese alla conoscenza, ovvero alla valutazione e corretta gestione dei rischi, al fine di raggiungere anche e soprattutto le piccole e medie imprese che costituiscono gran parte del tessuto produttivo italiano.



I PIANI MIRATI DI PREVENZIONE

- Coniugano la vigilanza con l'attività d'informazione e di promozione di buone prassi
- Coinvolgono gruppi di imprese accomunate dall'appartenenza al medesimo comparto o da particolari rischi nei propri processi produttivi
- Hanno la finalità di aumentare la consapevolezza sui rischi e sulle conseguenze legate al mancato rispetto della normativa



LE FASI DI UN PMP

Dgr n. XI/164/2018

- ❖ Condivisione del progetto in sede di Comitato di coordinamento ex art. 7 D.Lgs.81/08
- ❖ Seminario di presentazione del PMP alle imprese coinvolte
- ❖ Invio della scheda di autovalutazione
- ❖ Ritorno delle schede compilate e valutazione delle stesse
- ❖ Effettuazione dei sopralluoghi a campione
- ❖ Presentazione dei risultati del PMP alle aziende e al Comitato di coordinamento



Regione Lombardia

PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2021-2025

Il Piano Regionale
della Prevenzione
2021- 2025 prevede
la realizzazione di
diversi Piani Mirati di
prevenzione

- *PMP rischio patologie professionali dell'apparato muscolo-scheletrico*
- *PMP rischio stress lavoro-correlato*
- *PMP contrasto a infortuni e malattie professionali in edilizia*
-



CAPITOLO 1 - Quadro generale del PRP

1.1 Presentazione del PRP	pag.	4
1.2 Sintesi del Profilo di salute ed equità ed Analisi di contesto	pag.	8

CAPITOLO 2 - Struttura del PRP

2.1 Elenco dei Programmi Predefiniti e Liberi del PRP	pag.	25
2.2 Tabella sinottica Obiettivi Strategici/Programmi	pag.	26
2.3 Tabella Azioni per programma	pag.	40

CAPITOLO 3 - Programmi Predefiniti

3.1 PP01 Scuole che promuovono Salute	pag.	55
3.2 PP02 Comunità attive	pag.	86
3.3 PP03 Luoghi di lavoro che promuovono salute	pag.	120
3.4 PP04 Dipendenze	pag.	148
3.5 PP05 Sicurezza negli ambienti di vita	pag.	186
3.6 PP06 Piano mirato di prevenzione	pag.	218
3.7 PP07 Prevenzione in edilizia e agricoltura	pag.	248
3.8 PP08 Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell'apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro	pag.	279
3.9 PP09 Ambiente, clima e salute	pag.	307
3.10 PP10 Misure per il contrasto dell'Antimicrobico-Resistenza	pag.	351



CICLO DI VITA	eta lavorativa
DESCRIZIONE AZIONE 1	<p>Il Comitato di Coordinamento regionale ex art. 7, D.Lgs 81/2008 garantisce trasversalità tra le azioni che compongono il presente PP8 - relativo alla prevenzione del rischio cancerogeno professionale - e quelle individuate dal PP9 che prevede "programmazione e realizzazione interventi di controllo in materia di sicurezza chimica" (obiettivo 9). L'impegno è ricercare un approccio d'intervento integrato tra i regolamenti REACH/CLP, che attengono alla disciplina di prodotto, e la normativa sociale in materia di rischio da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni impattante la SSL, ai sensi del Titolo IX - Capi I e II - D.lgs 81/2008</p> <p>Il Comitato di Coordinamento regionale ex art. 7, D.Lgs 81/2008 è impegnato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nell'emanazione di indirizzi che superino la potenziale ambiguità che deriva da diverso contesto tra la normativa sociale e la normativa di prodotto; 2. nella realizzazione di un PMP a valenza regionale sul rischio da esposizione ad agenti chimici cancerogeni (vedi azione 5.1) che abbia ad oggetto un set di agenti chimici cancerogeni considerati dal Regolamento REACH e presenti nell'Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione (https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table), nell'Elenco delle sostanze soggette all'Autorizzazione (Allegato XIV), e Elenco delle sostanze soggette a Restrizione (Allegato XVII); 3. nell'emersione di tumori professionali a breve latenza (es. linfomi) nella logica di consentire nell'ambito dell'indagine sulla sussistenza del nesso causale tra patologia ed esposizione nei

FOCUS SU SOSTANZE SOGGETTE AD **AUTORIZZAZIONE REACH:** **perché?**

- Per tali sostanze le disposizioni previste per le aziende ai sensi del Titolo IX capo 2 del D. Lgs. 81/08 e del Regolamento REACH sono fortemente **interconnesse**
- Occorre sensibilizzare le imprese sulla corretta applicazione oltre che della normativa sociale anche di quella di prodotto, su cui c'è meno conoscenza e che è comunque importante per una **gestione complessiva** ed efficace del rischio di esposizione a sostanze pericolose



SOSTANZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE REACH (allegato XIV)

L'allegato XIV del Regolamento Reach contiene ad oggi 59 **sostanze, che dopo una determinata data di scadenza non possono più essere immesse sul mercato** europeo e/o utilizzate (salvo esenzioni) se non dopo specifica autorizzazione rilasciata dalla Commissione Europea.

Ad oggi 26 voci dell'allegato sono relative a sostanze **cancerogene e mutagene.**

Dove controllare quali sostanze sono in allegato XIV?

L'elenco è pubblicato sul sito dell'ECHA

<http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list>

Si può anche scaricare la versione più recente e consolidata del Regolamento REACH con gli allegati aggiornati:

<http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/legislation>



ALLEGATO XIV

ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

voce	Sostanza	Proprietà intrinseche di cui all'articolo 57	Disposizioni transitorie		Usi o categorie di usi esentati dall'obbligo di autorizzazione
			Data entro cui devono pervenire le domande ⁽¹⁾	Data di scadenza ⁽²⁾	
1.	5-ter-butyl-2,4,6-trinitro- m-xilene (muschio xilene) N. CE: 201-329-4 N. CAS: 81-15-2	vPvB	21 febbraio 2013	21 agosto 2014	—
<div style="background-color: #4a86e8; color: white; padding: 5px; border: 1px solid #4a86e8;"> Muschio xilene: PROFUMO IN DETERGENTI, AMMORBIDENTI DEODORANTI, SAPONI.... </div>					
2.	4,4'-diaminodifenilme- tano (MDA) N. CE: 202-974-4	Cancero- geno (categoria 1B)	21 febbraio 2013	21 agosto 2014	—
<div style="background-color: #4a86e8; color: white; padding: 5px; border: 1px solid #4a86e8;"> MDA: AGENTE INDURENTE IN RESINE EPOSSIDICHE , ADESIVI </div>					



ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

voce	Sostanza	Proprietà intrinseche di cui all'articolo 57	Disposizioni transitorie		Usi o categorie di usi esentati dall'obbligo di autorizzazione
			Data entro cui devono pervenire le domande ⁽¹⁾	Data di scadenza ⁽²⁾	
8.	Diarsenico triossido Numero CE: 215-481-4 Numero CAS: 1327-53-3	Cancero- geno (categoria 1A)	21 novembre 2013	21 maggio 2015	—
9.	Pentaossido di diarsenico Numero CE: 215-116-9 Numero CAS: 1303-28-2	Cancero- geno (categoria 1A)	21 novembre 2013	21 maggio 2015	—
10.	Cromato di piombo Numero CE: 231-846-0 Numero CAS: 7758-97-6	Cancero- geno (categoria 1B)	21 novembre 2013	21 maggio 2015	—
		Tossico per la produzione			

Diarsenico Triossido: PESTICIDA, FUNGICIDA, INTERM. SINTESI (pigmenti ..)

Pentaossido di Arsenico: PESTICIDA, FUNGICIDA - INTERMEDIO SINTESI

Cromato di piombo: PIGMENTO in VERNICI

USO DI SOSTANZE dell' ALLEGATO XIV

COSA FARE?



L'azienda si impegna per:

- **ricercare una sostanza alternativa**
- nel caso di impossibilità di sostituzione della sostanza assicurarsi di acquistare la sostanza da una catena di approvvigionamento, nell'ambito della quale sia stata **richiesta e/o rilasciata specifica autorizzazione**



Report degli esiti della vigilanza in Europa sugli obblighi di autorizzazione REACH

Forum enforcement projects

<https://echa.europa.eu/it/about-us/who-we-are/enforcement-forum/forum-enforcement-projects>

The Forum coordinates various enforcement projects, one of the main ones being the REACH-EN-FORCE (REF) projects which are designed to harmonise enforcement in each Member State and check the current level of compliance with regard to particular obligations imposed on industry by the REACH, CLP and PIC regulations.

The REF-projects are carried out by inspectors based in the national authorities in the participating Member States. The resulting information is collected by ECHA and the Forum Working Group. A final report on the findings of the REF-project is then produced. Ultimately, the goal of the REF-projects is to improve the quality of enforcement in the Member States but also to improve the compliance of registrants with the REACH, CLP and PIC regulations.

The steps in establishing a REF-project are as follows:

- Forum members, ECHA, and accredited stakeholder organisations (ASOs) submit their proposals;
- The Forum working group on Prioritisation of REF projects creates a list of potential subjects for the REF-project to focus on;
- The Forum as a whole selects and approves the project at one of its plenary meetings

Submission template for accredited stakeholders

Template for the submission of proposals for REF projects
[DOC] [EN]

REACH-EN-FORCE-1: Registration, Pre-Registration and Safety Data Sheets

REACH-EN-FORCE-1 project (August 2010) [PDF] [EN]

REACH-EN-FORCE-9: Enforcement of **authorisation**

REACH-EN-FORCE-9:

Mandate [PDF] [EN]

Project report [PDF] [EN]

2021



Forum


REF-9 project report on enforcement of compliance with REACH authorisation obligations

Adopted at 13 February 2023

3.6.1. Infringements

At least one non-compliance with the REACH obligations checked in the scope of the REF-9 project was found in 203 of 502 reported inspections on substances from Annex XIV, resulting in a 40 % non-compliance rate for inspected substances.

Nell'ambito del progetto REF9 almeno una non conformità REACH è stata riscontrata in 203 dei 502 controlli effettuati sulle sostanze di cui all'allegato XIV. Un tasso di **non conformità del 40 %** per le sostanze ispezionate.

**Chart 7.** Non-compliances with authorisation obligations of REACH [%]



Regione Lombardia

DECRETO N. 9

Del 04/01/2024

Identificativo Atto n. 1237

DIREZIONE GENERALE WELFARE

Oggetto

PRIME LINEE DI INDIRIZZO PER L'ATTIVAZIONE DEL PIANO MIRATO DI PREVENZIONE A VALENZA REGIONALE RELATIVO ALL'UTILIZZO IN SICUREZZA DI SOSTANZE CANCEROGENE E MUTAGENE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE REACH (ALLEGATO XIV)



DECRETO N. 9

Del 04/01/2024

Identificativo Atto n. 1237

DIREZIONE GENERALE WELFARE

Oggetto

PRIME LINEE DI INDIRIZZO PER L'ATTIVAZIONE DEL PIANO MIRATO DI PREVENZIONE A VALENZA REGIONALE RELATIVO ALL'UTILIZZO IN SICUREZZA DI SOSTANZE CANCEROGENE E MUTAGENE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE REACH (ALLEGATO XIV)

Elaborate dal Gruppo di Lavoro Regionale REACH/CLP/OSH:

- Istituito nel 2022 nell'ambito del Tavolo Tecnico «Rischio chimico e cancerogeno professionale»
- Costituito da rappresentanti delle ATS, UOOML, Università, Inail, Associazioni di categoria (Confapindustria Lombardia, Confartigianato, AssIC, Confindustria Lecco Sondrio, Federchimica)
- Ha la finalità di PROMUOVERE L'APPLICAZIONE E L'INTEGRAZIONE della normativa sociale (D.lgs. 81/08) e di prodotto (regolamenti Reach e CLP) per la corretta gestione del rischio chimico



Linee di indirizzo PMP sostanze cancerogene/mutagene incluse in all. VIX del Reach

Sommario

1. INTRODUZIONE E FINALITÀ DELLE LINEE DI INDIRIZZO	2
2. UTILIZZO IN SICUREZZA DELLE SOSTANZE CANCEROGENE E MUTAGENE SECONDO LE NORME VIGENTI	5
2.1 Utilizzo in sicurezza delle sostanze cancerogene e mutagene secondo il Regolamento REACH.....	5
Autorizzazione	5
Disposizioni relative all’etichetta CLP e alla Scheda dati di sicurezza (SDS)	10
2.2 Utilizzo in sicurezza delle sostanze cancerogene e mutagene secondo i D.Lgs. 81/08	12
3. INTERCONNESSIONI E INTEGRAZIONE TRA IL REGOLAMENTO REACH E IL D. LGS 81/08	15
Appendice A: Principali obblighi REACH riguardo alle sostanze cancerogene e mutagene soggette ad autorizzazione	18
Appendice B: Principali obblighi previsti dal D.Lgs 81/08 riguardo all’utilizzo delle sostanze cancerogene e mutagene in ambiente di lavoro	21
Appendice C: glossario	24
Appendice D: normativa vigente e altri riferimenti.....	26

3. INTERCONNESSIONI E INTEGRAZIONE TRA IL REGOLAMENTO REACH E IL D. LGS 81/08

TABELLA 2: GESTIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI E/O MUTAGENI E INTERCONNESSIONE TRA D. LGS 81/08 E REGOLAMENTO REACH

Disposizioni per la gestione del rischio	Adempimenti previsti dal D. Lgs 81/08	Adempimenti previsti dal REACH
SOSTITUZIONE DEGLI AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI	<p>Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione della sostituzione degli agenti cancerogeni e/o mutageni</p> <p><i>Articolo 235 - Sostituzione e riduzione</i> <i>1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o una miscela o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente</i></p>	<p>Il rappresentante legale dell'impresa garantisce che sia utilizzata e immessa sul mercato una sostanza cancerogena e/o mutagena inclusa nell'allegato XIV solo se in possesso di specifica autorizzazione (salvo esenzioni e altri casi descritti al precedente paragrafo)</p> <p><i>Articolo 56 Disposizioni generali</i> <i>1. Un fabbricante, importatore o utilizzatore a valle si astiene dall'immettere sul mercato una sostanza destinata ad un determinato uso e dall'utilizzarla egli stesso se tale sostanza è inclusa nell'allegato XIV, salvo qualora:</i> <i>a) l'uso o gli usi di tale sostanza in</i></p>



<p>RIDUZIONE AL MINIMO DELL'ESPOSIZIONE</p>	<p>Il datore di lavoro assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni.</p> <p><i>Art. 237 c.1</i></p> <p><i>1. Il datore di lavoro: a) assicura, applicando metodi e procedure di</i></p>	<p>Il titolare di un'autorizzazione per l'uso di una sostanza cancerogena e/o mutagena inclusa nell'allegato XIV provvede affinché l'esposizione alla sostanza sia ridotta al livello più basso tecnicamente e praticamente possibile.</p> <p><i>Art 60 par.10</i></p> <p><i>Nonostante le eventuali condizioni di un'autorizzazione, provvede affinché l'esposizione sia ridotta al livello più basso tecnicamente e praticamente possibile.</i></p>
----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI OPERATIVE E MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO PRESENTI IN SDS</p>	<p>Il datore di lavoro valuta i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza degli agenti chimici pericolosi prendendo in considerazione le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento REACH).</p> <p><i>Art. 223 c.1</i></p>	<p>Gli usi consentiti, le condizioni operative e le misure di gestione del rischio previste in una decisione di Autorizzazione devono essere rispettate (art. 56); esse sono riportate nella scheda di sicurezza e relativi scenari di esposizione allegati.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE TRAMITE IL MONITORAGGIO AMBIENTALE</p>	<p>Il datore di lavoro provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia delle misure adottate e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente</p> <p><i>Articolo 237 c.1</i></p>	<p>Le Autorizzazioni rilasciate a norma dell'art. 60 del Regolamento REACH impongono condizioni per l'uso della sostanza autorizzata che possono comprendere anche l'obbligo di monitoraggio ambientale.</p>
--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



SORVEGLIANZA SANITARIA E MONITORAGGIO BIOLOGICO

Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e/o mutageni siano sottoposti a sorveglianza sanitaria (Art. 242 c.1), che può comprendere il monitoraggio biologico qualora il medico competente ne preveda la necessità e comunque ogni volta che per la specifica sostanza l'autorizzazione Reach lo preveda.

Per alcune sostanze in allegato XIV del REACH la decisione di autorizzazione può prevedere il monitoraggio biologico obbligatorio di alcuni metaboliti (esempi: misura del cromo urinario per il dicromato di ammonio o dell'acido tricloroacetico per il Tricloroetilene, misura del piombo nel sangue per il Giallo di Piombo Solfocromato e il Piombo Cromato Molibdato Solfato Rosso). In questi casi il

Appendice A: Principali obblighi REACH riguardo alle sostanze cancerogene e/o mutagene soggette ad autorizzazione

SOGGETTI COINVOLTI	OBBLIGO	SCADENZA	ART. REACH	SANZIONE
<p>Titolare di autorizzazione (fabbricante, importatore o utilizzatore a valle) e/o utilizzatore a valle che include una sostanza in una miscela grazie ad autorizzazione rilasciata a un suo fornitore per tale uso</p>	<p>indicano il numero dell'autorizzazione sull'etichetta prima di immettere la sostanza o una miscela contenente la sostanza sul mercato per un uso autorizzato</p>	<p>senza indugio, non appena il numero dell'autorizzazione è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</p>	<p>65</p>	<p>sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro (art. 15.2 Capo I D.lgs 133/99)</p>
<p>Fornitore di una sostanza o di una miscela (fabbricante,</p>	<p>aggiorna la SDS quando è stata rilasciata o rifiutata un'autorizzazione. La nuova</p>			<p>sanzione amministrativa</p>

Appendice B: Principali obblighi previsti dal D.Lgs 81/08 riguardo all'utilizzo delle sostanze cancerogene e/o mutagene in ambiente di lavoro

FIGURE RESPONSABILI	OBBLIGO	ART. D.LGS. 81/08
Datore di lavoro	I lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e/o mutageni sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente.	243 c. 1
Medico competente	Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario	25 c.1 lettera a

ATTIVITÀ DEL PIANO MIRATO PREVISTE NEL 2024/2025

- ✓ Condivisione del progetto in sede di Comitato ex art. 7 D.Lgs.81/08
- ✓ Selezione delle aziende
- ✓ Seminario di presentazione del PMP
- ✓ Invito alla compilazione delle schede di autovalutazione
- ✓ Analisi delle schede compilate
- ✓ Attività di vigilanza con priorità sulle aziende non rispondenti

Criteri di selezione delle aziende

Le ATS individuano i comparti produttivi o i gruppi di aziende, da coinvolgere nel PMP considerando uno o più dei seguenti criteri:

1. Comparti produttivi attenzionati nel Piano Nazionale delle attività di controllo sui Prodotti Chimici, emanato annualmente dal Ministero della Salute relativamente alle sostanze in autorizzazione (tabella 5) e per i quali sono già evidenziati i codici ATECO delle aziende di interesse.
2. Aziende, che hanno presentato una domanda di autorizzazione.
3. Aziende, che hanno notificato all'ECHA l'uso di sostanze in autorizzazione.
4. Aziende con gli stessi codici ATECO delle aziende, di cui al punto 2 e 3.
5. Aziende, di cui si è a conoscenza della produzione, importazione, distribuzione o utilizzo di sostanze in allegato XIV del REACH grazie a informazioni presenti in banche dati ATS o ottenute tramite richiesta ad altri enti (es. Inail, Agenzia delle dogane).

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/sistema-welfare/Tutela-e-sicurezza-del-cittadino-lavoratore-e-consumatore/attivita-propedeutiche-piano/attivita-propedeutiche-piano>

Istituzione ▾

Servizi e informazioni ▾

Scopri la Lombardia ▾

Lombardia Notizie

Cerca 🔍

Regione Lombardia | Servizi e informazioni | Enti e Operatori | Sistema Welfare | Piano Regionale della Prevenzione 2020(21) – 2025. M04 Area Salute e sicurezza sul lavoro

Cittadini

Imprese

Enti e Operatori

Sistema Welfare



Servizio

Piano Regionale della Prevenzione 2020(21) – 2025. M04 Area Salute e sicurezza sul lavoro

Rivolto a: **Enti e operatori**

Allegati



Piani Mirati di Prevenzione a valenza regionale – anno 2024

Documento compresso - 2,54 MB



Piani Mirati di Prevenzione a valenza regionale – anno 2023

Documento compresso - 2,27 MB



Decreto_9_2024.pdf




DDGW_9634_260624.pdf



Allegato_A_Doc_TaTe_cancerogeni.pdf



Allegato_A_CriteriSelezionePMP_cancerogeni.pdf



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

antonietta.covone@ats-brianza.it

ENTI ORGANIZZATORI: AGENZIE DI TUTELA DELLA SALUTE

ATS BRESCIA - ATS BRIANZA - ATS MONTAGNA - ATS VAL PADANA



SEMINARIO PER LE IMPRESE

**Piano Mirato di Prevenzione sull'utilizzo in sicurezza di
sostanze cancerogene e mutagene soggette ad
autorizzazione REACH**